

LOGO  
Amministrazione  
con competenza  
prevalente

## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

**Oggetto dell'atto:**

*Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul ripristino della natura*

- **Codice della proposta:** COM(2022) 304 del 23/06/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0195(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Transizione Ecologica

\*\*\*

### Premessa: finalità e contesto

Si tratta di una nuova norma che definisce per gli Stati Membri obiettivi giuridicamente vincolanti di ripristino degli ecosistemi degradati dell'UE. In considerazione dell'ampia gamma di ecosistemi che copre, può considerarsi la prima norma di ampio respiro sulla biodiversità nell'Unione europea dal 1992, quando è stata approvata la direttiva Habitat.

L'obiettivo del regolamento è contribuire alla ripresa continua, a lungo termine e duratura della biodiversità e della resilienza della natura in tutte le zone terrestri e marine dell'Unione mediante il ripristino degli ecosistemi, degli habitat e delle specie, nonché favorire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi.

Rappresenta uno dei principali strumenti di attuazione della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e degli impegni generali dell'UE a livello internazionale in materia di ripristino degli ecosistemi. Si ritiene importante sottolineare che anche il Parlamento europeo e il Consiglio hanno espresso sostegno a misure di ripristino giuridicamente vincolanti, come indicato nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2019 e in una risoluzione del Parlamento europeo del gennaio 2020.

La proposta intende integrare le politiche ambientali europee attualmente in vigore, quali ad esempio le direttive Uccelli e Habitat, la direttiva quadro Acque, la direttiva quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 191 del trattato. L'articolo 191 del trattato definisce gli obiettivi della politica dell'UE in materia ambientale:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- uso accorto e razionale delle risorse naturali;

- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Si evidenzia inoltre che, per garantire il conseguimento dell'obiettivo a lungo termine che si prefigge il Regolamento è necessario un approccio legislativo piuttosto che non legislativo. Per quanto riguarda la scelta del particolare tipo di strumento normativo, gli obiettivi della proposta sono meglio perseguiti attraverso uno strumento direttamente applicabile. Inoltre, dato che un regolamento non deve essere recepito nell'ordinamento nazionale, le misure di ripristino possono essere avviate sul campo prima di quanto avverrebbe con una direttiva.

## 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione a livello dell'UE è giustificata dalla portata e dalla natura transfrontaliera della perdita di biodiversità e del degrado degli ecosistemi, dal relativo impatto sui cittadini e dai rischi economici. Norme e obblighi a livello dell'UE sono necessari per ripristinare in modo significativo la biodiversità e gli ecosistemi. La mancanza di progressi nella strategia sulla biodiversità fino al 2020 ha dimostrato che gli impegni volontari degli Stati membri non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi dell'UE di ripristino degli ecosistemi.

L'azione a livello dell'UE è inoltre necessaria per integrare gli obblighi giuridici esistenti e aiutare l'UE a conseguire gli obiettivi in materia di ambiente e clima stabiliti nell'ambito di altri atti legislativi dell'UE stessa.

## 3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto non eccede quanto necessario per conseguire l'obiettivo di riportare la biodiversità dell'UE sulla via della ripresa entro il 2030.

In sintesi, la proposta stabilisce un obiettivo generale e obiettivi e obblighi specifici per gli ecosistemi che sono in linea con la portata degli obiettivi. Per garantire che l'UE raggiunga tali obiettivi, la proposta prevede misure di esecuzione, valutazioni e riesami.

Inoltre, il monitoraggio e la comunicazione dei progressi previsti dalla proposta da parte della Commissione garantiranno ulteriori benefici e un'azione comune più efficace da parte dell'UE e degli Stati membri.

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto la società nel suo insieme trae vantaggio dal ripristino della natura grazie a una migliore mitigazione dei cambiamenti climatici, un migliore adattamento ai medesimi e una gestione più efficace del rischio di catastrofi. Il ripristino della natura offre inoltre opportunità di lavoro e di reddito e ha effetti positivi sulla salute dei cittadini, nonché sul miglioramento del patrimonio naturale e culturale, dell'identità e della qualità e della sicurezza degli alimenti e dell'acqua. Ne beneficerà anche un'ampia gamma di settori economici, in particolare quelli che dipendono fortemente dai servizi ecosistemici, come l'agroalimentare, la pesca, la silvicoltura, le aziende idriche, il turismo e il settore finanziario.

Il ripristino degli ecosistemi si è inoltre dimostrato efficace sotto il profilo dei costi (i benefici sono superiori ai costi), ma richiede investimenti, che implicano costi finanziari e di opportunità per i gestori di terreni e risorse naturali, che possono essere compensati da incentivi forniti dai governi e dagli acquirenti di servizi ecosistemici.

L'approvazione del progetto è piuttosto urgente, in quanto la sua rapida attuazione è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi posti sia dalla Strategia Europea per la Biodiversità al 2030 che dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030, in corso di approvazione.

### 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto

nonostante le numerose iniziative nazionali e internazionali sinora attuate, la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi proseguono a un ritmo allarmante, danneggiando le persone, l'economia e il clima. Ecosistemi sani forniscono alimenti e sicurezza alimentare, acqua pulita, pozzi di assorbimento del carbonio e protezione dalle catastrofi naturali provocate dai cambiamenti climatici. Sono essenziali per la nostra sopravvivenza, il benessere, la prosperità e la sicurezza a lungo termine. Il ripristino degli ecosistemi, unito agli sforzi per ridurre il commercio e il consumo di specie selvatiche, contribuirà anche a prevenire l'insorgere di malattie trasmissibili con potenziale zoonotico e rafforzare la resilienza alle stesse, riducendo di conseguenza il rischio di epidemie e pandemie.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

La pubblicazione della proposta è solo il primo passo nell'iter legislativo dell'Unione Europea. Si svolgeranno ampi negoziati tra la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo. Molto probabilmente il testo della proposta cambierà durante questi negoziati.

L'entrata in vigore del Regolamento è prevista tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.

Attualmente il testo del regolamento è attualmente in discussione nell'ambito del Working Party on the Environment (WPE). Durante la prima riunione, tenutasi lo scorso 7 luglio, la Commissione europea (DG ENV) ha presentato la nuova proposta di Regolamento e la delegazione italiana ha avviato un confronto con la Commissione su diversi aspetti del Regolamento. Il 25 luglio 2022 sarà avviata l'analisi del nuovo Regolamento, partendo dai primi 3 articoli. L'esame degli altri articoli è rinviato a settembre 2022.

In generale preoccupa la disponibilità delle capacità tecniche e amministrative adeguate, delle conoscenze scientifiche e delle risorse finanziarie, come gli oneri amministrativi di raccolta dati e rendicontazione. Diversi gli interrogativi sui finanziamenti necessari (disponibilità, costi stimati) e sulle modalità del sostegno della CE agli SM che avranno bisogno di aiuto.

Per quanto riguarda eventuali modifiche (di drafting e/o merito), sono ancora da definire.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

Ci saranno costi da sostenere per intraprendere sforzi di ripristino attivo, acquistare terreni, compensare i proprietari terrieri, gli utilizzatori di terreni o i pescatori per i costi aggiuntivi e i mancati introiti, nonché gli Stati membri dovranno sostenere i costi amministrativi legati allo sviluppo e all'esecuzione dei piani di ripristino. Una quota significativa del 10 % del QFP previsto per la biodiversità entro il 2026 può essere usata per sostenere gli Stati membri.

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

Trattandosi di una proposta di nuovo Regolamento, al momento non è vigente una norma nazionale ad esso corrispondente. Una volta che il Regolamento Europeo sarà approvato nella sua veste definitiva, sarà probabilmente necessario prevedere una specifica norma, che definisca le modalità di attuazione nazionali dello stesso.

Da valutare di prevedere anche una specifica dotazione finanziaria per la sua applicazione.

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La norma incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Costi di adeguamento da definire. Sicuramente vi saranno costi amministrativi da sostenere per l'organizzazione delle fasi di concertazione, per lo sviluppo di sistemi di monitoraggio, per l'elaborazione e l'attuazione di piani di ripristino nazionali e per la verifica dei progressi.

Questo Regolamento non dovrebbe produrre effetti in termini di semplificazione burocratica/normativa.

### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

L'attuazione di questo regolamento comporterà sicuramente un ingente investimento iniziale per l'attuazione delle misure di ripristino ma, soprattutto sul lungo termine, avrà effetti positivi per un'ampia gamma di settori economici, in particolare quelli che dipendono fortemente dai servizi ecosistemici, come l'agroalimentare, la pesca, la silvicoltura, le aziende idriche, il turismo e il settore finanziario. Avrà inoltre impatto positivo sulle attività di ricerca e offrirà nuove opportunità di lavoro e reddito.

**Altro**

--

LOGO  
Amministrazione  
con competenza  
prevalente

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

### Oggetto dell'atto:

*Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul ripristino della natura*

- **Codice della proposta:** COM(2022) 304 del 23/06/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0195(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Transizione Ecologica

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b>
		Trattandosi di una proposta di nuovo Regolamento, al momento non è vigente una norma nazionale ad esso corrispondente. Una volta che il Regolamento Europeo sarà approvato nella sua veste definitiva, sarà probabilmente necessario prevedere una specifica norma, che definisca le modalità di attuazione nazionali dello stesso.